

STATUTO

LA NUOVA MARESI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MEDE PV VIA VITTORIO VENETO
45

Numero REA: PV - 284296

Codice fiscale: 02568100180

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep. n. 21837/14451	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita una società cooperativa sociale	
	denominata:	
	"LA NUOVA MARESI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Art. 2 (Sede)	
	La società cooperativa ha sede nel Comune di Mede	
	(PV).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il	
	trasferimento della sede nell'ambito dello stesso	
	Comune.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento	
	della sede in altri Comuni, nonchè l'istituzione e	
	la soppressione di sedi secondarie.	
	Art. 3 (Durata)	
	La società cooperativa ha durata fino al 31	
	dicembre 2100 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di	
	recesso per i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione della delibera di proroga.	
	TITOLO II	
	SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO SOCIALE	

	Art. 4	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di	
	speculazione privata.	
	La cooperativa sociale, sempre operando nel	
	rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini e degli stranieri attraverso lo	
	svolgimento di attività produttive nelle quali	
	realizzare l'inserimento lavorativo di persone	
	socialmente svantaggiate, con particolare	
	attenzione a persone con problemi di invalidità	
	fisica, psichica e sensoriale, di	
	tossicodipendenza, di alcolismo, così come	
	previsto dalla lettera b) dell'articolo 1 e	
	dall'articolo 4 della Legge n. 381 dell'8 novembre	
	1991 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non	
	soci.	
	Considerata l'attività mutualistica della società,	
	così come sopra definita, nonchè i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	1. la fornitura di servizi di pulizia,	

	sanificazione, disinfezione, disinfestazione e	
	derattizzazione degli ambienti, installazione	
	sistemi anti-volatili in genere, nonché l'attività	
	di rimozione di graffiti e manifesti murari;	
	2. l'assunzione e lo svolgimento dell'attività di	
	autotrasporto per conto proprio e per conto di	
	terzi, di merci e beni. L'attività di trasporto	
	delle merci comprende la loro movimentazione, il	
	loro carico e scarico, il facchinaggio, le	
	attività di raccolta, di magazzino e tutte le	
	attività ausiliarie;	
	3. le attività di insacco, legatura,	
	accatastamento, imballaggio, confezionamento,	
	selezione e cernita di materiali, inscatolamento	
	ed imbustamento; il recapito di plichi, pacchi e	
	lettere, ivi compreso il materiale pubblicitario;	
	4. l'esecuzione di lavori di installazione e	
	manutenzione di impianti elettrici, telefonici,	
	televisivi anche a tv a circuito chiuso,	
	citofonia, allarme, nonché di impianti	
	idrico-fognanti, termici e di condizionamento, di	
	gas metano e gas tecnici (ossigeno, ossigeno	
	terapeutico e ammoniacale) e di impianti di	
	protezione antincendio;	
	5. la fornitura di servizi di portineria, custodia	

	e vigilanza non armata;	
	6. la gestione di parcheggi su aree comunali o	
	private o nel sottosuolo delle stesse;	
	7. l'esecuzione di lavori amministrativi, anche	
	presso terzi quali: catalogazioni, schedatura e	
	riordino archivi, inserimento dati, dattilografia,	
	disbrigo pratiche burocratiche e lavori di	
	segreteria; la fornitura di servizi di interprete,	
	hostess, reception, biglietteria e di segreteria	
	in genere per l'organizzazione di convegni,	
	congressi, mostre, conferenze ed eventi di	
	qualsunque tipo;	
	8. l'esecuzione di lavori di pitturazione,	
	decorazione e tinteggiatura in genere, di	
	impermeabilizzazione ed intonacature, lavori edili	
	in genere, nonché l'esecuzione di lavori di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;	
	9. l'esecuzione di lavori di giardinaggio e	
	sistemazione del verde pubblico;	
	10. la fornitura di servizi di rilevamento di	
	consumi per conto di imprese sia pubbliche che	
	private da misuratori idrici, gas, elettrici;	
	11. la prestazione di servizi di baby sitter, di	
	collaborazione domestica e di pulizia in genere;	
	12. l'attività di assistenza per gli anziani e per	

	qualunque persona svantaggiata, sia a domicilio	
	sia in caso di degenza presso ospedali, case di	
	cura, case di riposo, centri clinici ed altre	
	simili strutture, ivi compresa la fornitura di	
	servizi infermieristici;	
	13. la gestione, anche per conto di Enti Pubblici	
	e Privati, di asili nido, scuole materne, colonie	
	estive e montane, l'organizzazione di attività	
	ludico-ricreative per i minori e la fornitura di	
	servizi doposcuola e socio-educativi in genere,	
	anche per portatori di handicap;	
	14. la fornitura di servizi di accompagnamento per	
	bambini, anziani e persone svantaggiate in genere;	
	15. la gestione di mense, sia nell'ambito di	
	strutture pubbliche che nell'ambito di strutture	
	private, ivi compresa la gestione di mense	
	nell'ambito di scuole e asili nido;	
	16. la manutenzione e gestione di apparecchi per	
	distributori automatici;	
	17. acquistare, noleggiare, permutare macchine,	
	impianti, attrezzature, macchinari e mezzi di	
	trasporto, nonché cedere e vendere quelli	
	esuberanti;	
	18. la fornitura di servizi a terzi nell'ambito	
	delle spedizioni marittime, terrestri ed aeree,	

	nonchè la fornitura di servizi aereoportuali di	
	assistenza, accettazione e imbarco passeggeri	
	(così detti servizi di "handling");	
	19. la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il	
	trattamento e lo smaltimento dei rifiuti - in fase	
	solida, semisolida e liquida - urbani e speciali,	
	tossici e nocivi; il recupero delle materie prime	
	secondarie e di quelle riciclabili;	
	20. attività di facchinaggio in genere, pulizia	
	strade e sgombero neve.	
	Essa potrà inoltre assumere - nei limiti di legge	
	- partecipazioni in altre società, imprese,	
	consorzi e/o associazioni aventi scopi analoghi ai	
	propri.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopra	
	elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, industriale, commerciale e -	
	purchè non nei confronti del pubblico -	
	finanziarie, necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e comunque	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa e	
	nei limiti di cui sopra:	

	a) assumere dallo Stato, da enti pubblici, da	
	società e da privati in genere, lavori ed appalti	
	di opere pubbliche e private, sia per asta	
	pubblica, sia per licitazione privata, sia a	
	trattativa privata;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività	
	analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	c) dare adesione e partecipare ad enti ed	
	organismi economici, consortili e fideiussori,	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito, concedere avalli	
	cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti e	
	società cui la cooperativa aderisce e/o partecipa,	
	nonchè a favore di altre cooperative;	
	d) promuovere e partecipare ad attività sociali,	
	assistenziali e previdenziali, culturali,	
	ricreative, sportive e mutualistiche varie che	
	forniscano il miglioramento delle condizioni	
	generali di vita, l'istruzione professionale, la	
	formazione culturale, l'organizzazione del tempo	

	libero e lo sviluppo della vita associativa dei	
	soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.	
	La cooperativa ha la facoltà di raccogliere presso	
	i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei	
	regolamenti vigenti, i fondi necessari per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale ed istituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonchè adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi sociali	
	e alla definizione della struttura di direzione e	
	conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di	

	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale	
	sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche	
	e/o soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in	
	particolare persone giuridiche pubbliche o private	
	fatto salvo quanto disposto dal secondo comma	
	dell'art. 2522 appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci prestatori vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali mettendo a	
	disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano	
	ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	b) soci volontari, persone fisiche che prestano la	
	loro attività gratuitamente esclusivamente per	
	fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della Legge 381/91;	
	c) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o	

	indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del	
	Libro dei Soci, in base all'appartenenza a	
	ciascuna delle categorie su indicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal Libro	
	dei Soci. La variazione del domicilio ha effetto	
	dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori	
	coloro che esercitano, in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che,	
	per l'attività svolta, si trovano in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori in una categoria speciale, ai sensi	
	dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi, in ragione dell'interesse al loro	

	inserimento nell'impresa o al fine di completare	
	la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale, pur non potendo essere eletti,	
	per tutto il periodo di permanenza nella categoria	
	in parola, nell'Organo Amministrativo della	
	Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli	
	altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti	
	ai medesimi obblighi.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale viene fissata dall'Organo	
	Amministrativo al momento dell'ammissione e	
	comunque per un termine non superiore a cinque	
	anni.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 15 delle presenti norme, il socio	
	appartenente può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a	
	quelle individuate per i soci cooperatori	
	dall'art. 16 delle presenti norme:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle assemblee sociali	
	ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla	

	Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dall'Organo Amministrativo anche prima	
	della scadenza fissata al momento della sua	
	ammissione.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che sono in	
	grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo	
	amministrativo, in conformità con quanto previsto	
	da apposito regolamento, stabilisce:	
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del	
	principio di parità del trattamento la durata del	
	periodo di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in	
	misura comunque non superiore al 10% (dieci per	
	cento) di quello previsto per i soci ordinari e	

	nel rispetto el limite minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei	
	soci beneficiari i cui all'art. 5 secondo comma	
	lettera c) può essere rogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle	
	forme di aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di partecipare alle assemblee ed esercita	
	il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione	
	del bilancio. Non può rappresentare in assemblea	
	altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento,	
	il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la	

	delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e	
	con gli effetti previsti dall'articolo 12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	il consiglio di amministrazione può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'art. 14.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo	
	III del presente statuto, possono essere ammessi	
	alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.	
	4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazione dei soci	
	sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati	
	ad una specifica sezione del capitale sociale.	
	Costituiscono il fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo art. 21 punto primo	
	lett. B) del presente statuto.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore non inferiore né	

	superiore ai limiti di legge.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci	
	sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere	
	effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	amministrativo.	
	Le quote sono emesse su richiesta del Socio	
	altrimenti la qualità di socio sovventore è	
	provata dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazione dei soci	
	sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea	
	che ne delibera l'emissione le quote dei soci	
	sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione	
	alla società ed agli altri soci della medesima. La	
	società può acquistare o rimborsare le quote dei	
	propri soci sovventori nel limite degli utili	
	distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato.	
	Il valore di rimborso o di acquisto delle quote	
	non può eccedere il valore nominale delle medesime	
	maggiorato dell'eventuale rivalutazione del	

	capitale sociale derivante dalle azioni di utili	
	di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore nominale delle quote, tenendo conto di	
	quanto previsto dal successivo art. 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle quote	
	sottoscrivibili dai soci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;	
	e) i diritti patrimoniali di partecipazione agli	
	utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di	

	remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo	
	corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	f) i diritti patrimoniali in caso di recesso,	
	potendo prevedere la distribuzione delle eventuali	
	riserve divisibili.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano	
	soci cooperatori spetta un voto. I soci sovventori	
	persona giuridica nella domanda di ammissione,	
	sottoscritta dal legale rappresentante, indicano	
	la persona fisica delegata alla partecipazione	
	all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera e),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del	

	capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del	
	codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dalle	
	presenti norme, ai sovventori si applicano le	
	disposizioni dettate a proposito dei soci	
	cooperatori, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le	
	clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza,	

	data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui	
	intende essere iscritto e del possesso dei	
	requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	d) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-	
	professionali e l'attività di lavoro che intende	
	svolgere nella cooperativa;	
	e) per il socio prestatore: l'indicazione della	
	effettiva attività svolta, delle condizioni	
	professionali, delle specifiche competenze	
	possedute specificando il possesso dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente le presenti norme e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) c)	
	d) e) f) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	

	- la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la	
	domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del	
	Libro soci in base alla appartenenza a ciascuna	
	delle categorie su indicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può,	
	entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	

	che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al	
	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 13 (Diritti e obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed	
	astenersi da ogni attività che sia comunque in	
	contrasto con questi e con gli interessi della	
	cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e	

	le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha	
	effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio -	
	intrasferibilità della quota)	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persona fisica;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento,	
	scioglimento o liquidazione se il socio è diverso	
	da persona fisica.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad	
	altri soci con effetto verso la Cooperativa.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437	
	cod. civ.), e fatto salvo quanto previsto per il	
	socio sovventore il socio può recedere:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado, per gravi e	
	comprovati motivi di ordine familiare o personale	

	di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che il rapporto di lavoro sia stato	
	momentaneamente sospeso per cause attinenti alla	
	quantità di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa ovvero per altri motivi da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento.	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di	
	volontariato presso la stessa.	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa	
	deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con	
	raccomandata o presentarla personalmente	
	all'Organo amministrativo. L'Organo amministrativo	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, l'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, il quale entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al	
	Tribunale competente per territorio così come	
	previsto dalla Legge.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per il rapporto mutualistico tra il socio e la	
	cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato far decorrere l'effetto del	
	recesso dall'annotazione dello stesso sul libro	
	dei soci.	
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e	
	motivata decisione dell'Organo amministrativo	
	l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il	
	socio, si risolve di diritto a far data dalla	
	comunicazione di recesso.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo nei confronti del socio cooperatore:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del	
	presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali, con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	

	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi	
	per più di tre volte di seguito alle assemblee	
	regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote	
	sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta	
	atti valutabili quale notevole inadempimento come	
	delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;	
	f) che venga condannato con sentenza penale	
	irrevocabile per reati dolosi;	
	g) che abbia subito condanne che comportino	
	l'interdizione anche temporanea, dai pubblici	
	uffici;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento;	
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	

	incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la	
	prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi,	
	anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno	
	ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con	
	comportamenti contrari o estranei all'interesse	
	della cooperativa.	
	Nei casi di cui alla lettera f) e g) l'Organo	
	amministrativo può derogare dalla esclusione con	
	motivazioni riguardo all'aspetto sociale inerente	
	il recupero del soggetto interessato.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro i provvedimenti di decadenza o di	
	esclusione il socio può proporre opposizione	
	dinanzi al Tribunale competente per territorio	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione, secondo	
	quanto previsto dalla Legge.	
	Art. 18 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al	
	rimborso esclusivamente della quota versata,	

	eventualmente rivalutata a norma del successivo	
	art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari	
	del socio defunto hanno diritto di ottenere il	
	rimborso della quota versata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui	
	al precedente articolo 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	

	risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro	
	sei mesi dalla data del decesso del de cuius,	
	dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale decisione si applica l'art.	
	2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti	
	di ciascuno dei successori.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi di cui all'art. 16	
	lettere b) c) d) f) oltre al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	

	determinata nel regolamento, perdono il diritto al	
	rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso della quota, del	
	sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa	
	risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21	

	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore nominale	
	non inferiore o superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale e rappresentati da quote	
	del valore stabilito dall'organo amministrativo al	
	momento dell'emissione;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con	
	gli utili e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle	
	proprie quote cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e	

	conseguentemente i soci nei limiti del valore	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve indivisibili non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	(Capitale sociale)	
	Il capitale sociale è variabile, suddiviso in	
	quote aventi valore nominale pari ad Euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero).	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai	
	limiti previsti dalla Legge.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche	
	mediante conferimenti di beni in natura e di	
	crediti; per le modalità di conferimento si	
	applicano le disposizioni in materia previste dal	
	codice civile.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere ceduta con effetto	
	verso la cooperativa senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte le	
	proprie quote deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata, fornendo	

	relativamente all'aspirante acquirente le	
	indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate	
	nelle presenti norme.	
	Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione dinanzi al Tribunale competente per	
	territorio, così come previsto dalla Legge.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio ed alla compilazione della	
	documentazione informativa ai sensi della	

	normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a	
	quanto previsto dalle vigenti leggi, deve	
	illustrare l'andamento dell'attività della	
	cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con	
	particolare riferimento ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la	
	cooperativa, dei soci e della comunità	
	territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore al 30% (trenta per cento);	

	b) al competente Fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale	
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle	
	quote proprie cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui	
	alla lettera f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve	
	indivisibili oppure a riserve divisibili tra i	
	soci non cooperatori.	
	Art. 24 (Ristorno)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può apportare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	Detto importo dovrà essere esclusivamente devoluto	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato.	

	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio	
	di esercizio, su proposta dell'organo	
	amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci	
	prestatori i trattamenti economici previsti	
	dall'art. 3 comma 2 lettera B della L. 142 del	
	2001 secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento, da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma	
	c.c. sulla base dei seguenti criteri	
	(singolarmente o combinati):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso	
	dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	

	competenza dalla legge, dal presente atto	
	costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione	
	degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477	
	dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello	
	Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	g) approvazione del regolamento di cui all'art, 6	
	della L. 142 del 2001;	
	h) erogazione di trattamenti economici ulteriori	
	di cui alle lettere a) b) dell'art. 3 comma 2	

	della L. 142 del 2001;	
	i) definizione del piano di crisi aziendale e le	
	misure per farvi fronte secondo quanto previsto	
	dall'art. 6 lettera a) della L. 142 del 2001;	
	l) la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto	
	del metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso	
	da quello in cui si trova la sede sociale, purchè	
	in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata o comunicazione via fax o	
	altro mezzo idoneo a garantire la prova del	
	ricevimento da parte di ciascun socio avente	
	diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	

	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi se nominati	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei presenti o rappresentati aventi diritto di	
	voto. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti	
	presenti, salvo i casi per i quali sia disposto	
	diversamente dalla legge o dal presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) f)	
	dell'art. 25 del presente statuto, l'assemblea è	
	validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente la maggioranza dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto ed in seconda	
	convocazione quando siano presenti almeno un	
	quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto	
	favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che	
	per la nomina dei liquidatori per la quale è	
	sufficiente la maggioranza relativa dei voti	

	presenti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche	
	per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	(novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente	
	art. 10, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto	
	al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	

	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei voti presenti.	
	Il Presidente ha la rappresentanza e la firma	
	sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati,	
	procuratori e professionisti in genere, conferendo	
	anche procure alla lite davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente	
	tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al	
	Vice Presidente.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, formato da almeno tre membri.	
	Il numero dei consiglieri è variabile da tre a	
	cinque, ed il loro numero sarà determinato di	

	volta in volta al momento dell'elezione.	
	La nomina del Presidente e Vice-Presidente è	
	effettuata dal Consiglio di amministrazione nella	
	prima riunione.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere	
	affidata anche a soggetti non soci, purchè la	
	maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. In ogni caso i	
	soci sovventori non possono essere più di un terzo	
	dei componenti il consiglio di amministrazione.	
	L'Organo amministrativo rimane in carica per tre	
	esercizi dal momento della propria nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza	
	dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli Amministratori.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al collegio sindacale, se	

	nominato, di ogni interesse che, per conto proprio	
	o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato deve altresì astenersi dal	
	compiere l'operazione, investendo della stessa	
	l'organo amministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 33 (Adunanze Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un consigliere.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o	
	altrove purchè in Italia.	

	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per	
	il tramite di mezzi di comunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il	
	presidente ed il segretario della riunione, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale, dovendosi, ritenere la riunione svolta in	
	detto luogo;	
	- che sia effettivamente possibile al presidente	
	della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonchè quando necessario di visionare, ricevere o	
	trattenere documenti.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	In caso di parità di voti la proposta si intende	
	respinta.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per	
	il tramite di mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il	
	presidente ed il segretario della riunione, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in	

	detto luogo;	
	- che sia effettivamente possibile al presidente	
	della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonchè quando necessario di visionare, ricevere o	
	trattenere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli	
	nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile,	
	purchè la maggioranza sia sempre costituita da	
	soci cooperatori o persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche e comunque	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	

	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla	
	decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica	
	fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compiti degli Amministratori)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla	
	legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte	
	delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'art. 2381 del codice civile,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	

	determinando il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero gli amministratori	
	delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	risulteranno dalla delega conferita dal consiglio	
	di amministrazione, con le limitazioni e le	
	modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono	
	riferire all'Organo Amministrativo e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i	
	compensi dovuti agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato, nonchè	
	determinare un trattamento di fine mandato. Spetta	
	al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto	
	all'Organo amministrativo ai quali sono affidati	
	compiti specifici.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	

	Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta anche	
	ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei	
	limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di	
	nomina.	
	Art. 38 (Organo di controllo - Collegio sindacale)	
	L'Organo di controllo, se nominato o se	
	obbligatorio in forza di legge, si compone di tre	
	membri effettivi e di due membri supplenti eletti	
	dall'assemblea, la quale ne determina il compenso	
	in base alle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente. I sindaci restano in carica	
	per tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine	

	ha effetto dal momento in cui il collegio è stato	
	ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Tutti i sindaci devono essere in possesso della	
	iscrizione nel Registro dei Revisori contabili	
	Art. 39 (Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, se nominato e se	
	obbligatorio in forza di legge, deve controllare	
	l'amministrazione della società, vigilare	
	sull'osservanza della legge e dell'atto	
	costitutivo ed accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del	
	bilancio alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili. I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio	
	sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme	
	legislative;	
	b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza	
	di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di	
	proprietà della società o ricevuti da essa in	
	pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche	
	individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e	
	dell'organo amministrativo;	

	e) convocare l'assemblea qualora non vi provveda	
	l'organo amministrativo.	
	L'organo di controllo esercita anche il controllo	
	contabile ed è quindi integralmente composto da	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e	
	compiti stabiliti dalla legge.	
	L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni	
	novanta giorni.	
	La riunione può svolgersi, se lo statuto lo	
	consente indicandone le modalità, anche con mezzi	
	telematici.	
	Il sindaco che, senza giustificato motivo, non	
	partecipa durante un esercizio sociale a due	
	riunioni del collegio decade dall'ufficio.	
	L'Organo di controllo è regolarmente costituito	
	con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il	
	sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I Sindaci possono in ogni momento provvedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e	
	controllo e devono effettuare gli accertamenti	
	periodici e quanto altro stabilito dalla legge.	

	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito	
	libro.	
	Art. 40 (Controllo contabile)	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria	
	la nomina di un revisore contabile o di una	
	società di revisione, il Collegio Sindacale	
	esercita anche il controllo contabile. In tal caso	
	deve essere integralmente costituito da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e	
	fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la	
	cooperativa nomini per il controllo contabile un	
	revisore, questi deve essere iscritto al registro	
	dei revisori contabili istituito presso il	
	Ministero di Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori, con il	
	limite massimo di tre, stabilendone i poteri.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la	
	Cooperativa ed i soci determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle	
	cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del	
	giorno l'esame del regolamento che disciplina i	
	rapporti di lavoro nella cooperativa in modo che	
	si possano adottare le eventuali modifiche che si	
	rendessero necessarie.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	a) è vietata la distribuzione di dividendi sotto	
	qualsiasi forma;	
	b) le riserve non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società;	

	c) con la cessazione della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto il rimborso del	
	capitale sociale eventualmente rivalutato a norma	
	dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della Legge 31/1/1992 n. 59.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 45 (Devoluzione Patrimonio Fiscale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto con le modalità previste dalla Legge.	
	Firmato:	
	Falzoni Fabrizia	
	Monica Di Giorgi Notaio (sigillo)	
	Esente da imposta di bollo ai sensi art. 19 all. B	
	del D.P.R. 26.10.1972 N. 642	

55 di 55